

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO  
SEZIONE 11**

riunita con l'intervento dei Signori:  
PICONE LUCIA - Presidente e Relatore  
CIANCIO MARIO ROSARIO – Giudice  
UFILUGELLI FRANCESCO - Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. OMISSIS depositato il 10/12/2018  
- avverso la pronuncia sentenza n. 11353/2018 Sez:28 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:  
**BANCA**

proposto dall'appellante:  
**AG ENTRATE**

Atti impugnati:  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° OMISSIS

**FATTO E DIRITTO**

L'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma, come in atti rappresentata e difesa, interponeva appello avverso la sentenza n: 11353/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e depositata il 30.5.2018, con cui era stato accolto il ricorso proposto da BANCA contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro applicata su un decreto ingiuntivo, per difetto di motivazione dell'atto impositivo.

Ritenutasi lesa dalla suddetta pronuncia, l'Agenzia la appellava affidandosi a plurimi motivi di doglianza.

Si costituiva in giudizio la BANCA, rivendicando la piena validità della sentenza impugnata e dunque la sua integrale conferma con vittoria di spese e contestando punto per punto le avverse deduzioni ed eccezioni.

Con il primo motivo eccepiva il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice nella parte in cui avrebbe censurato la mancata allegazione dell'atto sotteso (decreto ingiuntivo) senza che detta censura fosse stata sollevata dalla parte ricorrente. L'eccezione è priva di fondamento e va pertanto rigettata.

Nelle memorie illustrative depositate agli atti del giudizio di primo grado, infatti, la ricorrente ha - dedotto che l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di liquidazione non allegandovi il decreto ingiuntivo... così violando l'art. 7 dello Statuto del Contribuente e venendo meno persino alle segnalazioni del Ministero che aveva sollecitato gli Uffici periferici ad allegare agli atti di accertamento ed agli avvisi di liquidazione gli atti richiamati nelle motivazioni.

*Sentenza, Commissione Tributaria Regionale Lazio, Pres. Est. Picone, n. 2854 del 7 ottobre 2020*

Con il secondo motivo rassegnava l'illegittimità della sentenza gravata in quanto emessa in violazione del principio secondo il quale il giudizio tributario si annovera tra quelli di impugnazione-merito, con la conseguenza che i primi giudici ben avrebbero potuto rideterminare l'imposta conoscendo l'aliquota da applicarsi all'atto. Anche detto assunto non merita accoglimento risolvendosi nella pretesa sostituzione del giudicante all'ufficio accertatore per la qualificazione dell'imposta e ciò nonostante la mancata allegazione dell'atto presupposto da cui eventualmente desumere i dati per la quantificazione della tassa applicabile alla fattispecie dedotta nel giudizio civile non conosciuta né conoscibile dal giudice dei tributi. In siffatta situazione la valutazione del merito non poteva che essere circoscritta all'atto impositivo, del tutto privo di elementi tali da consentire una valutazione della stima operata dall'Ufficio confermandola ovvero modificandola.

La doglianza va, pertanto rigettata.

Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante, entrando nel merito della controversia, rappresentava la diversità delle aliquote utilizzate a seconda che l'imposta avesse riferimento al contratto di fidejussione piuttosto che agli interessi moratori, sui quali ultimi grava l'imposta proporzionale quando siano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giurisdizionale.

Quest'ultima doglianza, per le ragioni che si, preciseranno, non può essere presa in carico da questo giudicante.

In conformità a quanto sancito dalla Suprema Corte e recepito dal giudice di prima istanza Questa Commissione ritiene illegittimo per difetto di motivazione l'avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta su provvedimento giudiziale in quanto privo dell'allegazione della pronuncia in virtù della quale l'imposta si intenda liquidata.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, con ordinanza n. 26731/2018, ha così deliberato:

*"In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24220), avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell'atto recante la pretesa dell'Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 21 maggio 2018, n. 12400)".*

Dal che il rigetto dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.500, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e lo condanna alle spese del presente grado che liquida in € 3.500, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2020

Il Presidente Estensore  
Lucia Picone

*Sentenza, Commissione Tributaria Regionale Lazio, Pres. Est. Picone, n. 2854 del 7 ottobre 2020*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS